

REGIONE LAZIO

L.R. 6 ottobre 2003, n. 31.

Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Publicata nel B.U. Lazio 20 ottobre 2003, n. 29, S.O. n. 7.

Titolo così modificato dall'*art. 52, comma 1, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

Art. 1

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale⁽³⁾.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone⁽⁴⁾.
2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione⁽⁵⁾.

(3) Rubrica così modificata dall'*art. 52, comma 2, lettera a), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

(4) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 2, lettera b), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

(5) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 2, lettera c), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

Art. 2

Costituzione, incompatibilità e revoca.

1. Il garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale⁽⁶⁾.

2. Il garante ed i due coadiutori durano in carica cinque anni ⁽⁹⁾.

3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di ⁽⁸⁾:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. Il garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato ⁽⁹⁾. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro ⁽¹⁰⁾. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge ⁽¹¹⁾.

7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi ⁽¹²⁾.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 3, lettera a), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «1. L'Ufficio del garante è organo collegiale composto dal presidente e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con voto limitato. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri due membri sono scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche o sociali e personalità di alta e riconosciuta professionalità che si siano distinte in attività di impegno sociale.».

(7) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 3, lettera b), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «2. L'Ufficio del garante è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell'Ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta.».

(8) Alinea così modificato dall'*art. 52, comma 3, lettera c), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

(9) Periodo così modificato dall'*art. 52, comma 3, lettera d), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 52, comma 3, lettera d), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 3, lettera e), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

(12) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 3, lettera f), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.* Il testo originario era così formulato: «7. I membri dell'Ufficio del garante che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dell'Ufficio del garante.».

Art. 3

Trattamento economico.

1. Al garante ed ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹³⁾.

2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la struttura di cui all'*art. 4, comma 1* è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato dapprima dall'*art. 52, comma 4, lettera a), L.R. 13 settembre 2004, n. 11* e poi dall'*art. 186, comma 9, L.R. 28 aprile 2006, n. 4.*

(14) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 4, lettera b), L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

Art. 4

Organizzazione e regolamento.

1. Il garante, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, dispone di autonomia gestionale ed operativa. Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'*articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive del garante stesso ⁽¹⁵⁾.

1-bis. [Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all'*articolo 37, comma 3, della L.R. n. 6/2002*] ⁽¹⁶⁾.

2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca ⁽¹⁷⁾.

3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne ⁽¹⁸⁾.

(15) Il presente comma, già modificato dall'*art. 52, comma 5, lettera a)*, L.R. 13 settembre 2004, n. 11, è stato poi così sostituito dall'*art. 23, L.R. 17 febbraio 2005, n. 10*. Il testo precedente era così formulato: «1. Il garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'*articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.».

(16) Comma aggiunto dall'*art. 52, comma 5, lettera b)*, L.R. 13 settembre 2004, n. 11, poi abrogato dall'*art. 14, comma 7, lettera a)*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 38 della stessa legge*). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 14.

(17) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 5, lettera a)*, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

(18) Comma così sostituito dall'*art. 52, comma 5, lettera c)*, L.R. 13 settembre 2004, n. 11. Il testo originario era così formulato: «3. L'Ufficio del garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.».

Art. 5 *Funzioni.*

1. Il garante, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni ⁽¹⁹⁾:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell'*articolo 67, comma primo, lettera d)*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Il garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ⁽²⁰⁾.

(19) Alinea così modificato dall'*art. 52, comma 6, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

(20) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 6, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

Art. 6

Protocolli d'intesa.

1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:

a) per attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante ⁽²¹⁾.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 52, comma 7, L.R. 13 settembre 2004, n. 11.*

Art. 7

Relazione annuale.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale ⁽²²⁾.

2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2 ⁽²³⁾.

(22) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 8, L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

(23) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 8, L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese per il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ⁽²⁴⁾.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) - elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale - rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l'anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell'UPB T25.

(24) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 9, L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.
